

# Decreto federale concernente un secondo credito aggiuntivo a favore dell'esposizione nazionale 2002

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

È stanziato un credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi per un mutuo inteso a garantire la solvibilità dell'esposizione nazionale 2002.

## **Art. 2**

La garanzia di deficit di 20 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 10 dicembre 1996<sup>3</sup> e la rimanente garanzia di deficit di 38 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 16 giugno 2000<sup>4</sup> sono trasformate in un mutuo a favore dell'esposizione nazionale 2002.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> I mutui di cui agli articoli 1 e 2 devono essere remunerati dall'associazione Esposizione nazionale a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>2</sup> Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'Associazione Esposizione nazionale e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.

## **Art. 4**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3251

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2002 1119

<sup>3</sup> FF 1997 1759

<sup>4</sup> FF 2000 3257